

**LOCALI CON ALTEZZE INFERIORE AI 3.00 METRI
AUTORIZZAZIONI IN DEROGA ALL'UTILIZZO
Art. 63 D.L.vo 81 del 9 aprile 2008 Allegato IV punto 1.2.4**

La norma prevede una altezza netta non inferiore a mt. 3.00 per i locali chiusi destinati o da destinarsi al lavoro nelle aziende industriali che occupano più di cinque lavoratori, ed in ogni caso in quelle che eseguono lavorazioni che comportano la sorveglianza sanitaria.

E' possibile derogare a quanto dettato dall'art. 63 Allegato IV punto 1.2.4 quando necessità tecniche aziendali lo richiedano: in tal caso l'organo di vigilanza può consentire altezze minime inferiori ai 3.00 metri e prescrivere che siano adottati adeguati mezzi di ventilazione dell'ambiente.

In ogni caso l'altezza non potrà essere inferiore a quanto previsto dalla normativa di igiene edilizia attualmente in vigore.

Viene inoltre riconosciuta l'applicabilità della DGR 20-10187 del 1.08.2003 per le deroghe relative ad altezze dei locali con particolare riferimento alle attività commerciali

Affinché il Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (S.C. Pre.S.A.L.) possa concedere la **deroga prevista dall'art. 63 è necessario presentare la seguente documentazione:**

- 1) **Domanda di deroga** in carta semplice
- 2) **Due copie degli elaborati grafici in scala 1:100** dai quali risultino la planimetria dei locali oggetto dell'istanza con l'indicazione della loro destinazione d'uso e le sezioni verticali dei locali dalle quali si evinca l'altezza dei medesimi
- 3) **Due copie di relazione tecnica** riguardante le caratteristiche dei sistemi di aerazione dei locali, con la specificazione dei ricambi dell'aria espressi in volumi/ora.
- 4) **Copia del versamento dei diritti sanitari. Si riportano gli estremi per l'effettuazione del versamento:**
intestato a: ASL VCO DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SERVIZIO TESORERIA
n° IBAN: IT75V076011010000042121103
causale: diritti sanitari S.Pre.S.A.L.
importo da versare: 102,00 Euro

Modalità di invio: Tramite PEC all'indirizzo protocollo@pec.aslvco.it

Tempistica: Tale pratica è evasa entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.

